

Esonero contributivo triennale e lavoratore pensionato

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione all'istanza di Interpello n. 4 del 20 Gennaio 2016, ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 118, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) concernente l'esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno.

In particolare, l'istante chiede se il suddetto beneficio possa essere riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, con riferimento al quale non viene concessa alcuna ulteriore agevolazione contributiva.

.....

L'istanza

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d'interpello al fine di conoscere il parere del Ministero in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, concernente l'esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2015.

In particolare, l'istante chiede se il suddetto beneficio possa essere riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, con riferimento al quale non viene concessa alcuna ulteriore agevolazione contributiva.

Premessa

In via preliminare, è utile ricordare brevemente che il beneficio, conosciuto anche come bonus assunzione o bonus disoccupati, è stato originariamente previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), poi confermato, con importanti modifiche, dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015).

Il bonus consiste, per gli assunti a tempo indeterminato nel corso del 2015, di fruire di uno sgravio totale dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, sino a un tetto massimo di 8060 euro, e per un periodo massimo di 36 mesi.

Per gli assunti nel corso del 2016, invece, ricordiamo che il bonus è ridotto a un tetto massimo di 3250 euro, e consente uno sgravio del 40% dei contributi a carico del datore.

Ricordiamo inoltre che, ai sensi delle disposizioni in argomento, l'esonero può essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti all'assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Il Legislatore ha escluso, inoltre, l'applicazione del beneficio con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché laddove nell'arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge in esame, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente l'incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro.

La risposta del Ministero del Lavoro

Al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato, il Ministero evidenzia che la lettera dell'art. 1 comma 118 non circoscrive la platea dei lavoratori per i quali è possibile godere dell'esonero contributivo a coloro che non percepiscono un trattamento pensionistico.

In assenza quindi di una preclusione espressa **da parte del Legislatore, l'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico possa rientrare nel campo di applicazione della disposizione** di cui all'art. 1, comma 118, Legge n. 190/2014.", previo il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge stessa.